

REPUBBLICA ITALIANA - CORTI E TRIBUNALI



21697.09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19742/2007

SEZIONE LAVORO

Cron. 21697

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente - Ud. 11/06/2009
- Dott. STEFANO MONACI - Rel. Consigliere - P1
- Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
- Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Consigliere -
- Dott. PIETRO ZAPPALÀ - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

13 OTT 2009

**SENTENZA**

sul ricorso 19742-2007 proposto da:

S.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende, giusta procura ad lites atto notar di Genova dell'1/12/05, rep. 77112;

2009

- ricorrente -

2068

contro

elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell'avvocato  
che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato , giusta mandato a margine del  
controricorso;

- controcorrente -

avverso la sentenza n. 682/2006 della CORTE D'APPELLO di  
GENOVA, depositata il 13/07/2006 R.G.N. 257/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/06/2009 dal Consigliere Dott. STEFANO  
MONACI;

udito l'Avvocato per delega

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudizio ha per oggetto l'impugnazione da parte del signor  
già dipendente della società

S.p.A., del licenziamento intimatogli dalla società per  
riduzione di personale.

Il giudice di primo grado dichiarava l'illegittimità del  
licenziamento, e, con sentenza in data 7 giugno 2006,  
depositata il 13 luglio 2006, la Corte d'Appello di Genova  
confermava questa decisione respingendo l'impugnazione  
della

La sentenza confermava anche la motivazione di primo grado  
ritenendo viziata la procedura di mobilità avviata dall'azienda  
con comunicazione del febbraio 2003, e relativa a 46  
lavoratori trasferiti alle dipendenze del Consorzio quale  
conseguenza della cessione da parte dell'Ansaldo del ramo  
d'azienda "servizi generali".

La sentenza rilevava che incombeva all' onere di  
provare che i lavoratori addetti al cosiddetto settore "Servizi  
Generali" avessero professionalità non suscettibili di  
utilizzo nell'ambito dell'attività mantenuta.

Questo onere non era stato adempiuto.

Il giudice riteneva, inoltre, che nel caso di specie non fosse  
ravvisabile quella necessaria unicità di reparto o di settore, cui  
legittimamente limitare l'applicazione dei criteri di scelta dei  
lavoratori ai fini della mobilità.

Avverso la sentenza, che non risulta notificata, la società ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, notificato, in termine, il 13 luglio 2007.

L'intimato signor ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 31 luglio 2007.

L' , infine, ha depositato una memoria integrativa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.5 della legge n.223/1991, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Secondo la ricorrente, la scelta di affidare alcune attività a terzi, nel caso specifico alla costituiva un legittimo esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro, come tale non suscettibile di esame in sede giudiziaria.

2. Nel secondo motivo l' deduce sotto un diverso profilo gli stessi vizi (di violazione e falsa applicazione dell'art.5 della legge n.223 e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione).

Secondo la la sentenza, pur riconoscendo che la nozione di ramo di azienda non coincideva con quella di reparto o settore considerato dalla giurisprudenza in materia di

licenziamento collettivo, se ne sarebbe poi discostata immotivatamente.

La sentenza, di fatto, aveva identificato le due nozioni di ramo d'azienda e quello di settore o reparto cui limitare gli effetti della messa in mobilità ai sensi dell'art.5 della legge n.223/1991; a questo fine si era basata sul carattere non unitario del reparto "Servizi Unitari" per desumerne che non poteva essere configurato quale settore o unità produttiva.

3. Infine, nel terzo motivo di impugnazione la denuncia la violazione e falsa applicazione degli art.5 della legge n.223/1991 e 2697 c.c., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Lamenta, innanzi tutto, che il giudice abbia ritenuto che spettasse all' provare che i lavoratori addetti al settore "Servizi Generali" avessero professionalità non suscettibili di utilizzazione nell'ambito dell'attività proseguita dall'impresa.

Sostiene a questo proposito che su questo punto la controparte di era limitata a contestazioni generiche.

Gravava, piuttosto, sulla stessa controparte l'onere di fornire la prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e di buona fede nella scelta dei lavoratori da collocare in mobilità.

4. Il ricorso non è fondato.

Anche se l'orientamento giurisprudenziale prevalente (per tutte, Cass.civ., 3 novembre 2008, n.26376 e 19 maggio 2005, n.10590) ritiene che in caso di soppressione di un settore dell'azienda sia legittimo il licenziamento collettivo che riguardi solo i dipendenti del settore stesso e non tutti i lavoratori dell'azienda, nella fattispecie specifica la Corte d'Appello di Genova ha accertato (a pag.6 della motivazione) che il licenziamento collettivo ha riguardato, in realtà, 46 lavoratori rientranti dalla CIGS, ancorché non tutti appartenenti al settore soppresso "servizi generali", la cui identificazione, peraltro, secondo l'accertamento della stessa Corte d'Appello (a pag.9 della motivazione) "anche in questa causa è rimasta ignota."

Non essendo adeguatamente identificato l'asserito settore soppresso e quindi la relativa autonomia, ed essendo stati licenziati, in realtà, i lavoratori rientranti dalla CIGS ancorché non tutti appartenenti al settore, il criterio addotto (di appartenenza ad un settore ben specificato) risulta specioso, ed assume rilievo, invece, la volontà di liberarsi dei lavoratori rientrati dalla CIGS, di cui si voleva disfarsi con patente violazione del criterio pretestuosamente enunciato.

5. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato specificamente (proprio in una controversia concernente la

posizione di altri dipendenti licenziati anch'essi dall'

s.p.a.) il principio di diritto che "per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art.2112 cod.civ (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n.18, in applicazione della direttiva CEE n.98/50), come tale riconducibile alla disciplina generale dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni unità economica organizzata in maniera stabile la quale in occasione del trasferimento conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente attività produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento ..." (Cass.civ., 30 dicembre 2003, 19842; nello stesso senso, 15 giugno 2006, n.13783; 17 ottobre 2005, n.20012; 14 dicembre 2002, n.17919; 25 ottobre 2002, n.15105.

6. Come si è detto, nel caso di specie, manca, invece, qualsiasi criterio unificante effettivo del cosiddetto settore "Servizi generali" di cui avrebbe fatto parte, con altri lavoratori, anche l'attuale resistente signor

A maggior ragione è esclusa che questo settore costituisse una preesistente unità produttiva autonoma e funzionale.

Di conseguenza il licenziamento del signor non può rientrare nell'ambito di una lecita operazione di riduzione di un ramo d'azienda, ma appare anzi discriminatorio (perché diretto ad evitare il reinserimento effettivo nell'organizzazione

produttiva proprio di un lavoratore che, come altri, rientrava dalla CIGS), e, in ogni modo è illegittimo.


7. Il ricorso perciò è infondato, e non può che essere rigettato. Le spese, liquidate così come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico della società ricorrente.

P.Q.M.


la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 36,50 # oltre ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma l'undici giugno 2009


Il Consigliere estensore  
(dr. Stefano Monaci)



Il Presidente  
(dr. Guglielmo Sciarrelli)



IL CANCELLIERE



Depositato in Cancelleria

13 OTT. 2009



oggi

IL CANCELLIERE

